

COMUNE DI
BAGNARA CALABRA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del
02/03/2023

CAPO I NORME GENERALI

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **Impianto sportivo comunale:** il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) **Attività sportiva:** la pratica di una disciplina sportiva, svolta a livello agonistico, amatoriale ricreativo o rieducativo;
- c) **Forme di utilizzo e di gestione:** le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) **Concessione in uso:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività in esso previste;
- e) **Budget di gestione:** il budget annuo di impianto che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;
- f) **Tariffe:** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto;
- g) **Impianti a rilevanza imprenditoriale:** quelli in grado di produrre utili di gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
- h) **Impianti a rilevanza sociale:** quelli che non producono finalità di lucro.

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione degli impianti sportivi di pertinenza comunale, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Si considerano tali:

l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;

- l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti base.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.

Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono individuati come impianti base.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o base con atto del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport.

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:

1. Stadio comunale di calcio
2. Tensostruttura (Palloncino)

Sono considerati impianti base le sotto elencate strutture:

1. Palestre annesse agli istituti scolastici

Gli impianti sportivi vengono inoltre classificati, ai fini della scelta del tipo di gestione, in:

- Impianti a rilevanza sociale;
- Impianti a rilevanza imprenditoriale.

Art. 3 - Quadro delle Competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli:

- Il Consiglio Comunale;
- La Giunta Comunale
- Il Responsabile dell'Ufficio Sport.

Art. 4 - Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costituzione o acquisizione;
- la classificazione dell'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- la determinazione del tipo di gestione per ogni singolo impianto.

Art. 5 - Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale:

Individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti fra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine a:

- individuazione, destinazione e priorità degli usi degli impianti comunali;
- concessione in uso degli impianti sportivi mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- l’approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comunali alle convenzioni di tutti gli impianti sportivi sia minori che di rilevanza cittadina;
- la definizione dei criteri per la determinazione dei valori variabili nella quantificazione a budget dell’impianto;
- la determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti.

Art. 6 – Destinazione ed uso degli impianti sportivi al momento disponibili

DENOMINAZIONE	DETTAGLIO	USO PRIORITARIO	ALTRI USI
Stadio comunale	Campo di terra batt.	Calcio 80%	Atletica e altri 20%
Palloncino	Tensostruttura	Basket 30%, Volley 30%	Calcetto e altri 40%

Resta inteso che nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori impianti sportivi e palestre annesse alle scuole la Giunta Comunale provvederà a ridistribuire gli usi prioritari in ogni singolo impianto o palestra scolastica.

In caso di diverse esigenze che si verranno a creare si valuteranno eventuali modifiche.

Art. 7 – Classificazione impianti sportivi al momento disponibili:

Campo Sportivo Comunale:

Tipo “A” – Campo Sportivo in erba naturale o sintetica;

Tipo “B” – Campo Sportivo in terra battuta.

Impianto Palloncino:

Tipo “A” – Impianti più grandi in grado di ospitare pubblico;

Art. 8 - Competenze dell’Ufficio Sport

Le funzioni connesse alla gestione degli impianti e delle attrezzature attengono alla competenza del responsabile dell’Ufficio Sport del Comune, nell’ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall’Amministrazione

In particolare il Responsabile dell’Ufficio Sport ha il compito di:

1. promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali.
2. Rilasciare Concessioni in uso degli impianti sportivi;
3. Stipulare Convenzioni con i gestori e/o i Concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

4. Esercitare azione di controllo e verifica sull'utilizzo e la gestione degli impianti

Sono in capo al Responsabile dell'Ufficio Sport altresì tutti i compiti gestionali inerenti lo sviluppo e la promozione del sistema degli impianti sportivi della Città e le funzioni di controllo che attengono al regolare funzionamento degli impianti.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 - Modalità di gestione

Per gestione di un Impianto Sportivo si intende quel complesso di interventi sulla struttura e per agevolare l'accesso dell'utenza, identificabili come di seguito indicato:

1. Interventi sulla struttura e dotazioni consistenti in:

-a) manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- manufatti edili
- viali, strade e ogni percorso interno
- impianti idraulici
- impianti elettrici
- impianti tecnologici
- attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche
- infissi e carpenterie in legno e/o metalliche
- lattonerie
- accessori e/o attrezzature di arredo e sportive
- qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza dell'impianto

b) mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o a cespuglio;

c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo e degli arredi, vetrate e infissi

d) mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto

e) interventi per l'adeguamento dell'apparato tecnico-impiantistico in relazione all'evoluzione delle normative Federali per lo svolgimento delle discipline praticabili nell'impianto sportivo

f) interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie e all'approvvigionamento di combustibili.

2. Interventi per agevolare l'accesso dell'utenza e tutelarne la sicurezza consistenti in:

a) distribuzione degli spazi in genere e relativo controllo sul loro corretto uso

b) riscossione delle tariffe d'uso e relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali

c) adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dall'evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi,

antifortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto sportivo in relazione alla sua destinazione d'uso;

d) interventi di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti;

e) determinazione e attribuzione dei livelli di responsabilità in merito alla condizione di agibilità e fruibilità delle strutture e impianti.

La gestione **degli impianti sportivi comunali** può attuarsi mediante le seguenti forme:

a) in Forma diretta

b) per Concessione a terzi di impianti con prevalente rilevanza sociale

c) per Concessione a terzi di impianti con prevalente rilevanza economica

Art. 10 - Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Bagnara Calabria gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentita la Commissione Consiliare preposta.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 11 - Orari di apertura e fasce orarie di utilizzo

Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:

- a) giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 23,00 con possibilità di pausa dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
- b) la domenica secondo l'orario di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica;
- c) gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di manifestazioni sportive e/o extra sportive devono restare chiusi nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, l'1 Maggio, il 2 Giugno, il 29 giugno, il 15 Agosto, l'1 novembre, l'8 Dicembre e il 25 e il 26 Dicembre;
- d) gli orari e i giorni di funzionamento possono essere modificati con apposita delibera di Giunta Comunale.

Ai fini dell'assegnazione si distinguono quattro fasce orarie:

- 1° fascia: 9,00- 12,00
- 2° fascia 15,00-18,00
- 3° fascia 18,00-21,00
- 4° fascia 21,00-23,00
- Le attività da svolgere potranno essere effettuate dalle ore 15,00 fino alle 23,00 di ogni giorno, quindi 8 ore che per una intera settimana corrispondono a complessive ore 56 ed ogni Associazione sportiva singola non potrà usufruire più del 40% delle ore settimanali.
- Ai sensi dell'art. 6 le ore disponibili massime per attività sportiva specifica vengono distribuite come sotto specificate:

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a) Entro il 20 agosto di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile dell'Ufficio Sport, sulla base dello schema tipo allegato (All.1), hanno la durata dal 1 Settembre al 30 giugno dell'anno successivo.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Bagnara Calabria sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Bagnara Calabria a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Nel caso di istanza presentata fuori termine la stessa potrà essere accolta nei limiti degli spazi residui.

Art. 15 - Priorità di scelta delle concessioni

L'Ufficio Sport del Comune di Bagnara Calabria, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 14, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Bagnara Calabria, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1° le Scuole di ogni ordine e grado (dalle ore 9,00 alle ore 14,00 per gli impianti sportivi e fino alle ore 16,00 nelle palestre annesse agli istituti scolastici);
- 2° le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza:
 - Attività sportiva svolta da diversamente abili (con priorità per le Associazioni affiliate al CIP);
 - Attività sportive programmate a livello Nazionale;
 - Attività sportive programmate a livello Regionale (**FGCI, FIPAV, FIP**);
 - Attività sportive programmate a livello Regionale (**ASI, CSI, PGS ed altri**);
 - Attività sportive programmate a livello Provinciale;
 - In caso di parità di requisiti si terrà conto del numero dei tesserati;

Sorteggio tra le Associazioni richiedenti.

- 3° le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
- 4° le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
- 5° le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;

- 6° tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Bagnara Calabria, o da altri Enti Pubblici, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 14, comma 4, del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

. Nella tensostruttura denominata Palloncino sono ammesse domande per l'attività di "calcio a 5", esclusivamente per le strutture ritenute fruibili dall'Ufficio Tecnico, per le quali, lo stesso, si esprimerà caso per caso previa esecuzione dei lavori necessari da parte delle Associazioni richiedenti e di quanto occorre per salvaguardare le strutture da possibili danni;

È data facoltà al Responsabile dell'Ufficio Sport di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

In tutti i casi compete al Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 16 - Priorità di scelta della fascia oraria

Per le diverse fasce orarie, e in subordine a quanto previsto all'art. 13, valgono le seguenti priorità:

- 1° fascia: attività scolastica;
- 2° fascia bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni;
- 3° fascia adolescenti dai 14 ai 18 anni.

Art. 17 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e di quanto previsto all'art. 14:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
- agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che non hanno sede nella Città.

Art. 18 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Bagnara Calabria dispone, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola. Gli istituti attraverso i Dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 20 agosto eventuali impedimenti alla concessione di detti locali e i giorni e gli orari in cui le strutture sportive sono impegnate per attività sportive della scuola che non

potranno terminare oltre le ore 17,00. Ogni attività di natura non sportiva che possa danneggiare il terreno di gioco delle palestre è severamente vietata.

Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Bagnara Calabria - Ufficio Sport.

Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 20 agosto di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Bagnara Calabria sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

Il Comune di Bagnara Calabria dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e/o al Direttore Didattico della scuola. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile dell'Ufficio Sport sulla base dello schema tipo allegato (All.2), possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Direttore Didattico o del Preside d'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 19 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 12, 15 e 16, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di BAGNARA CALABRA assegna al richiedente una percentuale massima di utilizzo complessiva pari a quella assegnabile nel caso di uso di un singolo impianto.

La domanda deve contenere:

- 1.l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- 2.l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- 3.i giorni e le ore per i quali si richiede preferibilmente la Concessione;
- 4.il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- 5.l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Bagnara Calabria, e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- 6.formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, al termine dell'attività, nello stato di perfetta efficienza;

- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- a sollevare il Comune di Bagnara Calabria, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente e qualsiasi altra figura professionale richiesta da norme specifiche per il regolare svolgimento dell'attività;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti e a quant'altro necessario al regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a inibire l'accesso a qualsiasi titolo, ad estranei durante l'espletamento di attività sportive che non prevedano la presenza di pubblico e in ogni caso nei locali spogliatoio o in altri locali di servizio
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Bagnara Calabria.

Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport o del competente ufficio circoscrizionale e che non ha subito modificazioni;
- polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
- copia della richiesta di ri-affiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
- certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 15, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 20 - Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un Responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di BAGNARA CALABRA, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

Il Responsabile, prima di cominciare l'attività e prima di abbandonare i locali dopo l'utilizzo, deve verificare spogliatoi, servizi e tutti i locali utilizzati e segnalare tempestivamente eventuali problemi riscontrati. Deve inoltre verificare l'utilizzo da parte dei propri atleti delle attrezzature e dei servizi onde evitare atteggiamenti o comportamenti tali da provocare danni a persone o cose.

Art. 21 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Bagnara Calabria l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione, e comunque almeno cinque giorni prima, agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo. A nessun titolo potranno essere richiesti rimborsi in caso di comunicazione posticipata.

Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. n. -_____ intestato al Comune di Bagnara Calabria – Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

A garanzia degli eventuali danni arrecati alle strutture oggetto di concessione l'Associazione dovrà versare a titolo di deposito cauzionale I seguenti importi:

Da un'ora a tre ore settimanali di utilizzo **€ 200,00 (duecento/00)**

Da quattro ore a sei ore settimanali di utilizzo **€ 300,00 (trecento/00)**

Da sette ore a 10 ore settimanali di utilizzo **€ 400,00(quattrocento/00)**

Da dieci ore in su settimanali di utilizzo **€ 500,00 (cinquecento)**

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il concessionario dovrà produrre polizza assicurativa a favore del Comune di Bagnara Calabria per danni alla struttura data in concessione ed alle attrezzature ivi presenti.

Il versamento deve essere effettuato su IBAN intestato alla Tesoreria del Comune di Bagnara Calabria IT37Q 03069 81283 009300000001 presso Intesa San Paolo.

Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

CAPO IV

CONCESSIONI IN GESTIONE

Art. 22 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.

Nell'intento di sostenere e valorizzare le esperienze locali per l'individuazione del soggetto concessionario, si procederà mediante procedura concorsuale di gara ufficiosa, preceduta da un bando; l'aggiudicazione avverrà col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte, specifiche per ogni impianto, riferendosi in particolare alla competenza, esperienza ed affidabilità degli offerenti, terrà conto degli elementi di riferimento sottoindicati. Per ciascuna gara l'Ufficio Sport determinerà quali elementi richiedere per la formulazione delle offerte e stabilirà il peso da assegnare a ciascun elemento, all'interno di una griglia di valutazione di 100/100.

Art. 23 - Criteri di valutazione

Vengono di seguito indicati i criteri di valutazione:

1. Tipologia del soggetto proponente, **valutabile fino ad un massimo del 30%**, che dovrà tenere in considerazione:
 - a) elementi strutturali (associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, polisportive, raggruppamenti di società ed inoltre libere forme associative e altre realtà cittadine quali associazioni di volontariato);
 - b) elementi territoriali (sede nel territorio circoscrizionale dell'impianto, sede in ambito comunale)
2. Titoli di esperienza del soggetto proponente, **valutabile fino ad un massimo del 30%**, quali ad esempio:
 - a) radicamento associativo, con particolare riferimento al radicamento nell'Impianto oggetto di gara;
 - b) esperienze di gestione e/o di pratica di impianti sportivi assimilabili a quello oggetto di concessione
 - c) le discipline sportive esercitate e il loro livello
 - d) le manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate
 - e) le iniziative adottate nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di deficit
3. Progetto di gestione **dell'impianto, valutabile fino ad un massimo del 20%**, in cui saranno considerati gli elementi riferiti a:
 - a) uso pluralistico dell'impianto e dello spazio destinato a tale fine
 - b) misura degli spazi destinati all'utenza libera
 - c) iniziative adottate nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di deficit
 - d) livello economico delle tariffe d'uso, proposte nell'ambito dei limiti fissati dall'Amministrazione
 - e) livello di organizzazione di gestione proposto e qualificazione del personale
 - f) complesso di attività e di mezzi a disposizione per rendere fruibili gli spazi attrezzati per lo sport e consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.
4. Proposte economiche di gestione, **valutabile fino ad un massimo del 20%**; definizione di eventuale corrispettivo a fronte degli oneri derivanti dalla concessione, ovvero proposta in ribasso o in aumento del canone concessorio:

In casi eccezionali e peculiari e con adeguata motivazione espressa, si potrà procedere mediante assegnazione diretta.

Qualora la scelta ricada su una Associazione/Società Sportiva o un Consorzio tra le stesse deve essere acquisito un parere non vincolante della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza circa l'idoneità del soggetto alla gestione dell'impianto. Se la richiesta proviene da una Federazione sportiva o un Ente di Promozione è richiesto il nullaosta del corrispondente organismo di livello nazionale.

Il Comune di Bagnara Calabria può procedere direttamente alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro
- b) democraticità della struttura
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- e) obblighi e diritti degli aderenti
- f) obbligo di redazione dei bilanci o rendiconto economico - finanziario
- g) modalità di approvazione dei bilanci o rendiconto economico - finanziario.

Art. 24 - Esclusioni

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure previste per l'affidamento a terzi coloro che si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza, debitamente accertata, nell'esecuzione di prestazioni o servizi a favore di Enti Pubblici ed in particolare, coloro che non hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale, debitamente provata, nei rapporti con il Comune di Bagnara Calabra, nell'esercizio di attività o servizi loro conferiti presso impianti sportivi.

Art. 25 - Facoltà di non procedere all'affidamento

È fatta comunque salva per l'Amministrazione la facoltà di non procedere qualora non ne riscontri, sulla scorta dell'esito di gara, la convenienza o il pubblico interesse.

Ci si riserva comunque, con il miglior offerente e prima dell'aggiudicazione, la possibilità di continuare la trattativa con questi qualora se ne riscontri l'opportunità e la condizione.

Art. 26 - Commissione di gara

La Commissione di gara per la selezione del contraente cui affidare la gestione dell'impianto sportivo sarà formata secondo quanto prescritto dal Regolamento dei Contratti. La Commissione potrà essere integrata da un rappresentante del C.O.N.I.

Art. 27 - Rapporto di concessione

La concessione sarà ispirata:

- a) alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto stabilendo un rapporto tra costi e ricavi;
- b) a garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
- c) ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport.

Il contratto non potrà prescindere dai seguenti contenuti:

- oggetto della concessione;
- uso dell'impianto e dell'area;
- possibilità od obbligo dell'affidatario ad effettuare eventuali interventi di manutenzione;
- durata del rapporto;

- definizione dell'importo dell'eventuale canone a carico del concessionario ovvero corrispettivo a carico dell'Amministrazione e modalità e termini di pagamento;
- modalità di gestione;
- oneri a carico del concessionario e del Comune,
- orari,
- categorie di accesso;
- tariffe, indicizzazioni delle tariffe ed eventuali canoni o corrispettivi;
- divieto di discriminazione nell'applicazione delle tariffe alle diverse utenze;
- clausole particolari: recesso unilaterale da parte del committente, risoluzione per inadempimento, responsabilità, poteri di verifica e di controllo; eventuali contestazioni degli Uffici dovranno essere formulate per iscritto e notificate al concessionario per eventuale contraddittorio;

La concessione-contratto deve altresì regolamentare:

- le modalità di erogazione del servizio al pubblico nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento dei Contratti;
- le modalità per la custodia e la vigilanza sugli impianti;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative e l'eventuale chiusura al libero accesso durante il loro svolgimento.

Al contratto deve essere allegato lo stato di consistenza dell'impianto.

Per la verifica del rispetto delle obbligazioni assunte e delle norme vigenti, i concessionari entro il 31 gennaio, di ogni anno, presenteranno all'Ufficio Sport una relazione su:

1. stato di utilizzazione dell'impianto, suddiviso fra utenza organizzata e utenza libera;
2. stato di manutenzione ordinaria con indicazione degli interventi di rilievo e dei relativi costi, effettuati nel corso dell'anno precedente;
3. stato di manutenzione delle eventuali nuove opere realizzate, e relativi costi, con risorse proprie su autorizzazione comunale;
4. tariffe applicate.

In caso di esito negativo della verifica il Dirigente dell'Ufficio riferisce al Sindaco per l'adozione degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.

1 concessionari, entro il 30 giugno di ogni anno, presenteranno all'Ufficio Sport il bilancio di gestione dell'anno precedente; tale bilancio è pubblico.

Art. 28 - Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Bagnara Calabria intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui al presente regolamento, dovrà considerare la

richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 29 - Canone di utilizzo e tariffe

Al momento della stipulazione della Convenzione, sulla base dello schema tipo allegato (All. 3), l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.

Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.

La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, o offerte dal Gestore in fase di gara, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Art. 30 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi del presente Regolamento.

CAPO V

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 31 - Doveri del Gestore

Il Gestore è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di BAGNARA CALABRA, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al Gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo. da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

Il Gestore deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati.

Il Gestore non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

Il Gestore non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

Il Gestore, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere,

sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Gestore, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare all'Ufficio Sport del Comune di Bagnara Calabria e, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Bagnara Calabria intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Il Gestore si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di BAGNARA CALABRA gli impianti sportivi nelle giornate di domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare, sia per le attività scolastiche che per quelle extracurricolari.

L'uso dovrà inoltre essere gratuito per tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune

Per ogni singola attività il Gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno, la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il Gestore, nel rilascio di Concessioni d'uso, dovrà rispettare i medesimi criteri di priorità previsti nel presente Regolamento per la Concessione d'uso degli impianti a gestione diretta.

Potrà mantenere a propria disposizione a disposizione dei propri affiliati una aliquota massima del monte orario non superiore al 40% suddiviso in modo equivalente nelle quattro fasce orarie.

Un elenco delle richieste di Concessione pervenute e di quelle rilasciate, con la specifica dell'orario dovrà essere prestata all'Ufficio Sport per la verifica del rispetto di criteri e priorità del presente Regolamento.

Art. 32 - Servizi accessori

È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi,

pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Gestore in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il Gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 33 – Oneri a carico del Gestore

Il Gestore deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all'Ufficio Sport.

Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Gestore può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

Il Comune di Bagnara Calabria è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Il Gestore è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

Nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente, per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.

Sono a carico del Gestore le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa.

Art. 34 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Bagnara Calabria provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al Gestore a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Gestore ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Sport.

Il Comune di Bagnara Calabria, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Gestore deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa

per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Gestore stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 35 – Responsabilità

Il Gestore è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Gestore deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Gestore.

CAPO VI

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Art. 36 - Sospensione delle concessioni in uso e di gestione

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Bagnara Calabria al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto limitatamente alle ore non utilizzate.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 37 - Revoca delle concessioni d'uso

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo dei rimborso spese.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

L'ufficio competente, ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dall'ufficio competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Art. 38 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di proprio personale. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità o preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.

Il personale del Comune ha libero accesso agli impianti e allo stesso non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 39 - Revoca delle concessioni in gestione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Bagnara Calabria revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari per i seguenti motivi:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato B in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.
- Non sono state rispettate le norme del presente Regolamento o eventuali norme integrative che l'Amministrazione vorrà dare;

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 40 - Risoluzione del rapporto di concessione

È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all'Ufficio Sport un preavviso di almeno due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 41 - Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 39 e 40 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di BAGNARA CALABRA può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 13 del regolamento, gli spazi resisi

disponibili.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto. In attesa della redazione del Piano economico finanziario necessario per l'espletamento delle gare relative ai singoli impianti che dovranno essere affidati in gestione a terzi l'Amministrazione Comunale è delegata a definire modalità di Gestione provvisoria a norma dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.


Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

Art. 44 - Allegati

Gli allegati al presente regolamento costituiscono solo schemi di aiuto alla redazione degli atti e quindi possono essere modificati per adeguarli alle esigenze delle singole situazioni.

ALLEGATI

Allegato (1) Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso di impianti sportivi comunali



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Provincia di Reggio Calabria)

UFFICIO SPORT

Prot. n.
li 16/03/2023

BAGNARA CALABRA,

Concessione n.

OGGETTO: Concessione temporanea in uso dell'impianto sportivo _____ a
favore di _____

IL RESPONSABILE

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera di C.C. n. ____ del ____ ;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA l'istanza presentata da _____
prot. n. _____ del _____ finalizzata ad ottenere la concessione
dell'Impianto Sportivo Comunale _____ per lo
svolgimento della sotto descritta attività:

_____;

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art. 13 e successivi del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la formale dichiarazione di impegno, presentata ai sensi del sopra citato art. 13, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il calendario di utilizzo formulato ai sensi dell'art. 14 e successivi del sopra citato Regolamento;

CONCEDE

- A _____ con sede in _____
Via _____, l'impianto richiesto, nel rispetto del calendario che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e delle condizioni prescritte dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi adottato con delibera C.C. n. _____ del _____.

L'utilizzo dell'impianto dovrà avvenire nei seguenti giorni e orari:

Giorno						
Orario						

▪

Il Concessionario in particolare:

- è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. ____ del _____, determinate, in base alle ore autorizzate, in euro _____, che dovrà essere effettuato, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento sul c.c.p. n. _____ intestato al Comune di BAGNARA CALABRA - Servizio Tesoreria;
- è tenuto a presentare con regolarità agli Uffici Sport la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- è tenuto a comunicare tempestivamente agli Uffici Sport l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate.

Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Settore Ragioneria - Ufficio Entrate e Ufficio IVA;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.

Allegato (2) Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso delle palestre e attrezzature sportive scolastiche negli orari liberi dall'attività scolastica

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Provincia di Reggio Calabria)

UFFICIO SPORT

Prot. n.
li 16/03/2023

BAGNARA CALABRA,

Concessione n.

OGGETTO: Concessione temporanea in uso della palestra scolastica della Scuola
a favore di _____

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 12, comma 2°, della legge 8.04.1977, n.517;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA l'istanza presentata da _____
prot. n. _____ del _____ finalizzata ad ottenere la concessione della
palestra scolastica comunale della scuola _____ per
lo svolgimento della sotto descritta attività:

_____;

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la formale dichiarazione di impegno, presentata ai sensi del sopra citato art. 18, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente;

CONCEDE

- A _____ con sede in _____
Via _____, l'uso della palestra scolastica richiesta, nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi adottato con delibera C.C. n. _____ del _____.

L'utilizzo della palestra scolastica dovrà avvenire nei seguenti giorni e orari:

Giorno						
Orario						

Il Concessionario in particolare:

- è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. ____ del _____, determinate, in base alle ore autorizzate, in lire _____ (euro _____), che dovrà essere effettuato, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento sul c.c.p. n. 213090 intestato al Comune di BAGNARA CALABRA - Servizio Tesoreria;
- è tenuto a presentare con regolarità agli Uffici dell'Ufficio Sport la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- è tenuto a comunicare tempestivamente agli Uffici dell'Ufficio Sport l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate.

Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Settore Ragioneria - Ufficio Entrate e Ufficio IVA;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.

Allegato (3) Schema di convenzione per la concessione in gestione di impianti sportivi comunali

C O N V E N Z I O N E

TRA IL COMUNE DI BAGNARA CALABRA E _____

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

in BAGNARA CALABRA nella sede dell'Ufficio Contratti del Comune di BAGNARA CALABRA

Tra

Il Comune di BAGNARA CALABRA, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", partita IVA 00147990923, per il quale interviene il Dott. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, al presente atto autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 lett. C, del D.lgs. n. 267/2000

e

il _____ con sede in _____
Via _____ C.F. _____, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario", per il quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, autorizzato in virtù _____ allegato al presente atto, in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____ e della delibera G.C. n. _____ del _____ che, in copia conforme si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede per le proprie finalità sportive e sociali a _____ con sede in _____ Via _____ partita IVA/C.F. _____ Telefono _____ l'impianto _____ sito in _____ risultante dalle allegate piante e/o planimetrie.

Art. 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali indicate nello statuto, delle quali riconosce la rilevanza.

Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Art. 3

DURATA

La concessione ha la durata di anni _____ a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 21 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo ed il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 5

TARIFFE

Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Art. 6

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario:

- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;
- deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;

- deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- deve consentire al Comune, ed alle scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello sport l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare;
- deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- deve mettere a disposizione del Comune, ove necessario, l'impianto nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti;
- deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e dovranno altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

Art. 8

BAR RISTORO E PUBBLICITA'

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione:

- la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
- il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub concedere il predetto esercizio bar ristoro, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario al Comune, per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni il Comune non manifesta una volontà contraria, si ritiene come espresso il suddetto gradimento. La sub concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere:

- alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- alle spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concessi;
- all'apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, trattamento acque mediante l'impiego di idoneo personale;
- alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;
- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
- alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;
- al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

Art. 10

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:

- a) La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- b) La riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) La riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) La riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
- e) La manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) La manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S;
- g) La verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- h) La verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti.
- i) La riparazione e la sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- j) L'efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;

- k) La riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- l) La riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.;
- m) La vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- n) La verifica periodica degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- o) La verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della Azienda ASL competente, con pagamento dei relativi oneri;
- p) L'intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo.

Il Concessionario, per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, deve chiedere la preventiva autorizzazione al Comune, con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all'Ufficio Sport.

Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione.

Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 11

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, i lavori di manutenzione ordinaria non elencati nell'art. 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Sport.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli di cui all'art. 11, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede con raccomandata A.R., l'intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 12

RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare all'Ufficio Sport, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport entro il 31 gennaio di ogni anno:

- una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
- una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo, indicando il nominativo del Direttore dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.

Art. 13

CONTROLLI

Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e/o dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi anche dell'apporto di personale dell'Ufficio Manutenzione nonché del personale dell'Ufficio Sport, cui siano attribuite funzioni ispettive.

Art. 14

RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione.

A tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell'impianto concesso che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono allo stesso.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso dell'impianto concesso, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 15

GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone od a cose.

Per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, a partire dai seguenti massimali minimi:

Danni all'impianto € _____

Furto e Incendio € _____

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'Ufficio Sport del Comune all'atto della stipulazione.

Art. 16

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 17

DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente convenzione e/o del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali e di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto concesso il Comune revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione qualora il Concessionario sia moroso nel pagamento del canone, trasgredisca alle norme del Regolamento ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 18

SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 20

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palmi.

INDICE

CAPO I.....	1
NORME GENERALI	1
Definizioni	1
Art. 1 – Oggetto, finalità e principi	1
Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi	2
Art. 3 - Quadro delle Competenze	2
Art. 4 - Competenze del Consiglio Comunale	2
Art. 5 - Competenze della Giunta Comunale.....	3
Art. 6 - Competenze dell'Ufficio Sport	3
CAPO II	4
CRITERI E MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
Art. 7 - Modalità di gestione	4
Art. 8 - Gestione degli Impianti Sportivi	5
Art. 9 - Orari di apertura e fasce orarie di utilizzo.....	5
Art. 10 -Tipologie di Concessione	6
CAPO III.....	6
IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI IN USO	6
Art. 11 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi.....	6
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso	6
Art. 13 - Priorità di scelta delle concessioni	7
Art. 14 - Priorità di scelta della fascia oraria	8
Art. 15 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti	8
Art. 16 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole	8
Art. 17 - Contenuto dell'istanza e allegati	9
Art. 18 - Norme di accesso e responsabilità.....	11
Art. 19 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.....	12
CAPO IV.....	12
CONCESSIONI IN GESTIONE.....	12
Art. 20 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali....	12
Art. 21 - Criteri di valutazione	13
Art. 22 - Esclusioni	14
Art. 23 - Facoltà di non procedere all'affidamento	14
Art. 24 - Commissione di gara	14
Art. 25 - Rapporto di concessione.....	14
Art. 26 - Durata della concessione	15
Art. 27 - Canone di utilizzo e tariffe	16
Art. 28 - Sub concessione	16
CAPO V	16
DOVERI E RESPONSABILITÀ	16
Art. 29 - Doveri del Gestore.....	16
Art. 30 - Servizi accessori	17
Art. 31 – Oneri a carico del Gestore	18
Art. 32 – Oneri di manutenzione straordinaria	18
Art. 33 – Responsabilità.....	19
CAPO VI.....	19
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE	19
Art. 34 - Sospensione delle concessioni in uso e di gestione.....	19
Art. 35 - Revoca delle concessioni d'uso	19
Art. 36 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti	20

Art. 37 - Revoca delle concessioni in gestione	20
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di concessione	20
Art. 39 - Subentro nella concessione	20
CAPO VII	21
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 40 - Norme transitorie.....	21
Art. 41 - Entrata in vigore e abrogazione di norme	21
Art. 42 - Allegati	21
ALLEGATI.....	22
Allegato (1) Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso di impianti sportivi comunali.....	22
Allegato (2) Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso delle palestre e attrezzature sportive scolastiche negli orari liberi dall'attività scolastica.....	25
Allegato (3) Schema di convenzione per la concessione in gestione di impianti sportivi comunali	28